

3942anno **2010**

R.G. 24925 /09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Milano, dott. Laura Castelli sezione 10, ha pronunciato la seg

RUOLO GENERALE N. 24925/09

SENTENZA

REPERTORIO N. 0/10

PUBBLICATA IL 24/02/2010

Nella causa iscritta a ruolo R.G. n.24925/09 promossa da

[redacted] rappresentati e
Matteo Rezzonico, presso il cui studio, in Milano via Rossetti n. 17, eleggono domini

ATTORI

Contro

CONDOMINIO [redacted] in persona dell'amministratore pro-
tempore rag. [redacted] con studio in [redacted]

CONVENUTO CONTUMACE

Oggetto: risarcimento danni a seguito di nullità di delibera assembleare

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 14 maggio 2009, regolarmente notificato i condomini [redacted] convenivano in giudizio avanti al Giudice di Pace di Milano il Sig. [redacted], in qualità di amministratore del Condominio [redacted] Milanese per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dello annullamento della delibera assembleare, di cui sentenza esecutiva della Corte di Appello di Milano, n.666/2008.

La citata sentenza aveva annullato la delibera assembleare, ove veniva approvata la rinuncia alle agevolazioni fiscali di cui alla L.449/1997

A seguito di suddetta sentenza i condomini, odierni Attori chiedono all'Amministratore del citato Condominio la somma di euro 946,10.

In virtù della delibera dichiarata nulla, approvata a semplice maggioranza, il Condominio aveva deliberato di non espletare le pratiche per il conseguimento dei benefici fiscali sul recupero edilizio, pari ad euro 946,10 del beneficio fiscale.

Le spese relative ai lavori straordinari, preventivati nel 2003, effettuate nel 2004, ciascun condomino avrebbe beneficiato del recupero di 41% per il conseguimento dei benefici fiscali previsti alla L.n.449/1997. la decisione così come sottolineato dalla Corte di Appello veniva a ledere il diritto dei singoli condomini ad usufruire di un beneficio fiscale previsto dalla legge.

Il danno patito dagli attori condomini è costituito dalla perdita di poter beneficiare di tale recupero. Gli odierni Attori lamentavano, inoltre che l'Amministratore non aveva in alcun modo riscontrato la diffida del 21.07.2008.

All'udienza di prima comparizione del 15 aprile 2009 comparivano gli Attori, il convenuto non compariva. Il giudice accertata la regolarità dell'avvenuta notifica ne dichiarava la contumacia. All'udienza del 28 maggio 2009 il procedimento veniva trattenuto in decisione.

w 140199

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda merita accoglimento, risulta documentalmente provato il danno patrimoniale subito dagli attori, e l'entità dello stesso, peraltro mai contestati da controparte.

In ordine alla responsabilità: il fatto è stato descritto, già nell'atto di citazione, soltanto dalla parte convenuta, fatto mai contestato da parte convenuta: la responsabilità è da attribuirsi allo amministratore del condominio nella sua qualità di legale rappresentante del condominio medesimo. In quanto tale è chiamato a risponderne

P.Q.M.

Il giudice di Pace definitivamente pronunciando,

— accertata e dichiarata la responsabilità della parte convenuta nella causazione del danno patrimoniale subito dai condomini;

— condanna, ai sensi degli artt.2043 c.c, il Condominio [redacted] in nome del rappresentate legale pro tempore sig. [redacted] a corrispondere agli attori [redacted] la somma di euro 946,10, oltre interessi legali, dalla data fino al saldo effettivo;

— condanna il Condominio di [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore sig. [redacted] in qualità di amministratore del condominio citato, a rifondere le spese legali sostenute dagli Attori, che in via equitativa vengono liquidate in euro 1659,30, di cui euro 232,00 per spese, euro 377,00 per diritti ed euro 950 per onorari, oltre a IVA e CPA come per legge:

— dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti per legge.

Milano 28 maggio 2009

Il giudice di Pace
GIUDICE DI PACE
Dessa Laura Castellani

La presente sentenza è
stata resa pubblica median-
te deposito in cancelleria
oggi 24 FEB. 2010

IL CANCELLIERE B3
(Graziana DE DONNO)